COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI - Prot 0003520 del 12/07/2024 Tit VI Cl 9 Fasc

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimenti di Lodi e Pavia
U.O. Bonifiche e attività estrattive

Data e protocollo sono indicati nella lettera di trasmissione

Oggetto: Sasol Italy S.p.A. a Terranova dei Passerini (LO) - Procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, per interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto - Denominazione interventi e opere da realizzare: scavi per posa e installazione di cavi conduttori a servizio dell'impianto fotovoltaico e mantenimento del parco fotovoltaico. **Valutazione tecnica da intendersi quale contributo ai fini istruttori, limitatamente agli aspetti correlati al procedimento di bonifica in corso.**

Premessa e sintesi della proposta

Il Comune di Terranova dei Passerini, con nota del 06/07/2024, ha convocato una conferenza dei sevizi asincrona chiedendo agli Enti, entro il 12/07/2024, un parere in merito alla documentazione trasmessa dalla Società Sasol Italy ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 e smi, relativamente al progetto di costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra.

Secondo quanto emerge dalla documentazione trasmessa, l'intervento sarebbe inquadrabile in base al comma 1 dell'art. 242-ter del DLgs 152/06, in quanto sono previste opere di scavo lineari per la posa del cavidotto a servizio dell'impianto fotovoltaico.

Le attività oggetto dell'istanza riguardano in particolare:

- scavi ordinari per BT e impianti interni aventi le seguenti dimensioni: larghezza scavo 0,40 m, profondità 0,7 m da p.c., lunghezza scavo circa 680,0 m, per un volume totale in banco pari a circa 200 m3;
- scavo lungo la dorsale principale aventi le seguenti dimensioni: larghezza scavo 0,50 m, profondità 1,10 m, lunghezza scavo circa 660,0 m, per un volume totale in banco pari a circa 365 m3.

Gli scavi percorreranno il perimetro nord e nord-orientale dello stabilimento industriale Sasol Italy.

Come precisato a pag. 9 del documento in oggetto, "*l'area in oggetto non è mai stata interessata da attività della ex raffineria Sarni Gulf per tale motivo non è stata oggetto delle indagini di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06*".

In data 06/07/2024 è inoltre arrivata anche la "Relazione TRS", datata 05/07/2024 e redatta da KRE Consulting Srl per conto di EEMAXX Innovation Srl, in cui si precisa che:

- per gli scavi delle linee elettriche, il materiale verrà praticamente totalmente ricollocato nella stessa posizione; un piccolissimo esubero, corrispondente al volume effettivo della linea, sarà utilizzato all'interno del campo per il livellamento del terreno;
- il materiale di risulta dagli scavi per i basamenti delle cabine (circa 50 cm di profondità) verrà utilizzato in parte per elevare leggermente il piano di posa della cabina stessa, il resto per livellare/compensare i naturali avvallamenti del terreno.

Al fine di caratterizzare il materiale da scavare per il riutilizzare direttamente in sito, si prevede:

- 1 campionamento per ogni dorsale interna al campo (in questo caso si tratterebbe delle 3 dorsali tra la cabina centrale e le cabine periferiche).
- 1 campionamento ogni 150 metri della dorsale esterna (su circa 500 metri di dorsale, si prevedono 4/5 campioni).
- 1 campionamento per ognuna delle 4 cabine elettriche.

Valutazione tecnica

Esaminati i contenuti della proposta presentata da Sasol Italy, si osserva preliminarmente quanto disciplinato dall'art. 242-ter del d.lgs. 152/06 ("Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica"):

- al comma 1, si specifica che gli interventi e le opere possono essere realizzati nei siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo V dello stesso decreto, "*(…) a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica (…)*";
- al comma 1-bis, si evidenzia che rientrano nel 242-ter anche "*le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242*".
- al comma 2 viene precisato che "*la valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 … è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta*", ossia dal Comune;
- al comma 4, lettera a), si precisa che "*nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari (…) concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente*";
- al comma 4, lettera c) si ricorda che "*i terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente delle Repubblica 13 giugno 2017, n. 120*", ovvero – per scavi realizzati in un sito oggetto di bonifica, rispettivamente dagli artt. 12 e 21 (se destinati al riutilizzo fuori sito come sottoprodotti) o dall'art. 26 (per il riutilizzo delle terre all'interno di siti oggetto di bonifica).

Si ritiene pertanto che rientrino nelle disposizioni dell'art. 242-ter non solo gli scavi lineari di collegamento alle cabine elettriche, ma anche l'area in cui sorgerà il parco fotovoltaico che non risulta adeguatamente indagata, come dichiarato dalla stessa Parte nel documento trasmesso e come visibile dalle immagini sottostanti:

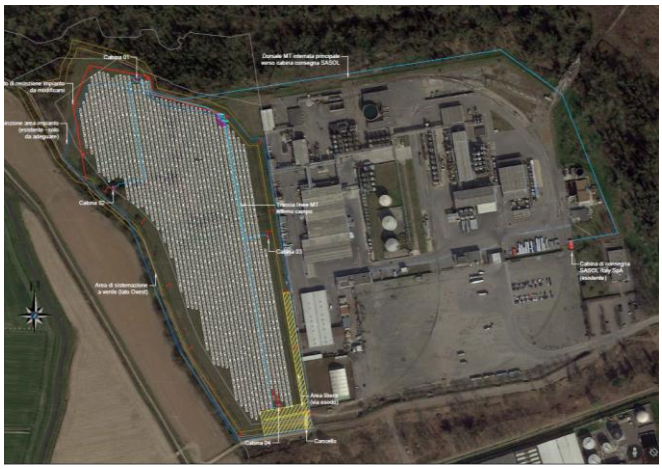

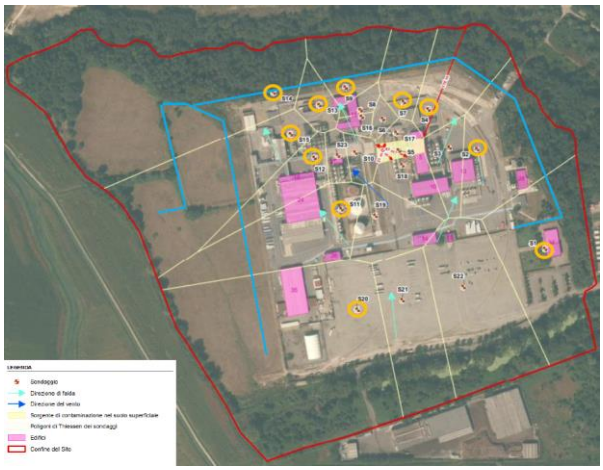

Pertanto, fatte salve le specifiche valutazioni di competenza del Comune ai sensi dell'art. 242-ter, comma 2, si ritiene che durante le indagini previste per verificare la qualità del materiale ai fini del riutilizzo in sito, oltre ai campioni previsti nel cap. 4 della Relazione TRS, debbano essere previste almeno 6 trincee esplorative più profonde, da spingersi fino a circa 3 metri di profondità, non solo lungo il tracciato delle linee elettriche ma anche nell'area in cui verrà installato il parco fotovoltaico, al fine di escludere la presenza di criticità ambientali nel sottosuolo (quali evidenze organolettiche, materiali di riporto, rifiuti, ecc.), prevedendo anche opportuni campioni da sottoporre ad analisi chimica.

Tra i parametri da ricercare, da confrontare con le CSC previste per i terreni dalla specifica destinazione d'uso (tab. 1 all.5 Parte Quarta Titolo V), oltre a metalli pesanti e idrocarburi previsto nel Piano, si ritiene opportuno prevedere in tutti i campioni di terreno anche la ricerca della Formaldeide, in quanto tale parametro è stato riscontrato nell'adiacente area ex raffineria Gulf.

Qualora durante le indagini si riscontrassero riporti con materiali di origine antropica, dovranno essere previsti anche campioni per verificarne la conformità anche del test di cessione secondo le metodiche e i limiti del DM 05/02/98.

In considerazione della vicinanza di aree interessate da vincoli di tutela e valorizzazione dello Scolmatore Valguercia, si demanda al Comune di Bertonico (LO) la definizione delle CSC da applicare, specificando se per tali aree si ritiene opportuno far riferimento ai limiti per siti ad uso verde pubblico o commerciale/industriale (col. A o B di Tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.lgs 152/06)

Si chiede infine alla Parte di trasmettere agli Enti, con congruo anticipo, un cronoprogramma aggiornato delle attività di indagine per consentire l'eventuale presenza di ARPA per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza.

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa

Dott. Alessandro Bianchi

Firmato Digitalmente